

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1927

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

—————

Legge quadro per l’esercizio venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferiscono un maggior potere legislativo alle regioni, si rende opportuno modificare la normativa venatoria, indicando le opportune direttive generali affinché le regioni stesse emanino dei calendari venatori omogenei, in modo che il singolo individuo abbia parità di trattamento indipendentemente dalla regione di residenza.

Ogni cittadino titolare di licenza di caccia deve, infatti, poter praticare l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei calendari venatori regionali.

Con questa proposta si intende inoltre depenalizzare tutta la materia venatoria e sopprimere le perquisizioni ed i sequestri delle armi utilizzate per tale attività. Viene autorizzato, inoltre, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, indispensabili per la sicurezza delle cacce in battuta.

La normativa proposta, in ottemperanza al diritto comunitario, recepisce la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, e prevede l'abolizione di tutte le precedenti leggi nazionali in materia.

L'articolo 1 indica i principi e le finalità della legge, volta a garantire la protezione, la gestione e la regolazione della fauna vivente naturalmente allo stato selvatico e a disciplinarne lo sfruttamento sul territorio nazionale.

Nel rispetto di tali principi, l'articolo 2 indica le misure necessarie che le regioni dovranno adottare per preservare, mantenere, ristabilire o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli e mammiferi ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche,

scientifiche e culturali anche in considerazione degli usi e costumi locali.

L'articolo 3, in riferimento alle specie elencate nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE, prevede misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'*habitat* al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione. A tal fine le regioni tengono conto in particolare delle specie minacciate di estinzione, di quelle che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro *habitat* e di quelle considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa.

L'articolo 4 impone alle regioni l'obbligo di destinare delle zone di protezione della fauna per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3. Il territorio agro-silvi-pastorale di ogni regione è destinato, infatti, per una quota del 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi che costituisce una zona faunistica a sé stante. Il piano faunistico-venatorio regionale, nel determinare i criteri per la individuazione dei territori, può indicare, entro una percentuale massima del 10 per cento, le zone da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie a gestione privata e a centri di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L'articolo 5 regola l'istituzione delle aziende faunistiche-venatorie, senza fini di lucro, e quelle delle aziende agri-turistiche-venatorie, ai fini di impresa aricola.

L'articolo 6 indica nel dettaglio le specie di fauna selvatica particolarmente protette ed estende la tutela a tutte le altre specie che le direttive comunitarie o le convenzioni internazionali o un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate da estinzione.

L'articolo 7 elenca le specie cacciabili secondo il relativo calendario venatorio, reso più conforme a quello degli altri paesi europei.

L'articolo 8 disciplina la cattura temporanea di mammiferi e uccelli per inanellamento, che può essere attuata esclusivamente dagli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e dai musei di storia naturale, a scopo di studio e ricerca scientifica.

Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), rilasciano specifica autorizzazione a tali soggetti. Tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea (EURING). Le regioni, inoltre, hanno il compito di emanare norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Tali deroghe, che possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva, sono concesse previo parere dell'INFS e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 11, e hanno carattere temporaneo. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Governo e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe. Tale relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari e, annualmente, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

L'articolo 10 disciplina l'attività dell'INFS quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 11 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN). Al Comitato sono conferiti com-

piti di organo tecnico consultivo per tutto ciò che concerne l'applicazione della presente legge. Il CTFVN viene rinnovato ogni cinque anni.

L'articolo 12 stabilisce che le associazioni venatorie istituite per atto pubblico devono avere finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie, un ordinamento democratico e possedere una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.

L'articolo 13 tratta dell'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, con previsione di un contributo, da determinarsi a cura dell'amministrazione regionale in favore dei proprietari o conduttori, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. All'onere derivante dalla erogazione del contributo si provvede con il gettito derivante dalle tasse venatorie di concessione regionale.

L'articolo 14 disciplina l'esercizio dell'attività venatoria e definisce le prerogative dell'esercizio venatorio valide a livello nazionale per tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendano praticare la caccia.

L'articolo 15 tratta del nomadismo venatorio e stabilisce, tra l'altro, che i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria liberamente e gratuitamente su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 16 indica le armi e gli utensili da punta e da taglio che è consentito utilizzare per l'esercizio dell'attività venatoria.

L'articolo 17 disciplina, in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia previo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per ottenere l'abilitazione è necessario superare degli esami pubblici dinanzi ad un'apposita commissione nominata da ciascuna regione in ogni capoluogo di provincia. Le regioni, nel rispetto della

legge, stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami.

L'articolo 18 stabilisce che, nell'esercizio delle funzioni amministrative, le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza. La data di emanazione del calendario venatorio regionale e di tutte le normative riguardanti la stagione venatoria è fissata improrogabilmente per il mese di giugno di ogni anno.

L'articolo 19 disciplina l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia consentendolo, in un periodo compreso fra il 1° agosto fino alla chiusura generale della caccia, per cinque giorni alla settimana.

L'articolo 20 impone i divieti relativi all'esercizio venatorio in determinati luoghi, come ad esempio giardini e parchi pubblici, privati, storici e archeologici, nei fondi recintati da muro o da rete metallica.

L'articolo 21 tratta della vigilanza venatoria indicando, quali soggetti preposti a tale attività, gli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni, gli ufficiali, i sottoufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 22 indica le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali.

L'articolo 23 dispone l'abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia venatoria, e la soppressione di specifica previsione legislativa in tema di detenzione di armi da caccia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge ha per oggetto la conservazione della fauna vivente naturalmente allo stato selvatico nel territorio italiano, con riferimento agli uccelli, alle uova e ai nidi, ai mammiferi ed ai rispettivi *habitat* naturali.

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per la protezione, la gestione e la regolazione della fauna di cui al medesimo comma 1, e ne disciplina lo sfruttamento.

Art. 2.

(Misure di tutela regionale)

1. Le regioni adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o adeguare, per tutte le specie di uccelli e mammiferi, una varietà, un livello di popolazione e una superficie di *habitat* che corrispondano alle specifiche esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, nonché degli usi e costumi locali.

2. Ai fini della preservazione, del mantenimento e del ripristino dei biotopi e degli *habitat*, le misure di cui al comma 1 devono prevedere prioritariamente:

- a) l'istituzione di zone di protezione;
- b) il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli *habitat* situati all'interno o all'esterno delle zone di protezione;

- c) il ripristino dei biotopi distrutti;
- d) la creazione di biotopi.

Art. 3.

(Misure speciali di conservazione)

1. Per le specie elencate nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, sono adottate misure speciali di conservazione dell'*habitat*, tali da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di estinzione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro *habitat*;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro *habitat*.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni classificano come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di cui al medesimo comma 1.

3. Le regioni adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui al comma 2, l'inquinamento o il deterioramento degli *habitat*, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli e ai mammiferi che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo. Le regioni adottano altresì misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli *habitat* al di fuori di tali zone di protezione.

4. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della presente legge e delle leggi regionali devono essere impiegate per la salvaguardia dell'ambiente e per il ripopolamento.

Art. 4.

(Territorio regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, le regioni realizzano la pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio. A tal fine, esse provvedono a delimitare specifiche zone destinate alla protezione della fauna, zone di riproduzione in cui si effettuano le catture per il ripopolamento, nonché zone faunistiche con prelievo a pagamento.

2. Il territorio agro-silvi-pastorale di ogni regione è destinato per una quota del 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale del 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni di legge o amministrative.

3. Il territorio agro-silvi-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il piano faunistico venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ai sensi del presente articolo deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente competenti.

6. Qualora, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della deliberazione di cui al comma 5, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori

dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.

7. Tutte le zone agro-silvi-pastorali ove sia per qualsiasi effetto preclusa la caccia debbono essere indicate da apposite tabelle perimetrali a vista l'una dall'altra, apposte a cura dell'ente, o dell'associazione, o del soggetto privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

Art. 5.

*(Aziende agri-turistiche-venatorie
e aziende faunistiche-venatorie)*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), entro i limiti del 10 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistiche-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le relative domande di concessione devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire il rispetto degli obiettivi naturalistici e faunistici di cui alla presente legge. Nelle aziende faunistiche-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, in tali aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistiche-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per

tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistiche-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata.

3. Le aziende agri-turistiche-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e a fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 6.

(Fauna selvatica particolarmente protetta)

1. Fanno parte della fauna selvatica particolarmente protetta oggetto della tutela della presente legge, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*):

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), migriai (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), pollo sultano

(*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

(Specie cacciabili)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 15 agosto al 31 marzo: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas*

clypeata); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*); fagiano (*Phasianus colchicus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); oca granaiola (*Anser fabalis*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); oca lombardella (*Anser albifrons*); piviere dorato (*Pluvialis apricaria*); gabbiano comune (*Larus ridibundus*); tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frozone (*Coccothraustes coccothraustes*); cormorano (*Phalacrocorax carbo*); piccione selvatico (*Columba livia*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 marzo: passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptés minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghian-daia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino

di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*);

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

Art. 8.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, previo parere dell'INFS, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'INFS; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale ha l'obbligo di informare il predetto Istituto.

4. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 9.

(Deroghe)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 nonché ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della direttiva stessa, ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero di capi giornalmente prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentiti l'INFS e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 11, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo, disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 10.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'INFS, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, definisce, in sede di emanazione delle norme regolamentari dell'INFS, l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'INFS ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inasellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'INFS sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'INFS provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 8.

6. L'INFS è rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 11.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'INFS, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Al CTFVN sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

3. Il CTFVN è rinnovato ogni cinque anni.

Art. 12.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico agli effetti della presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) avere ordinamento democratico e possedere una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Art. 13.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare a cura dell'amministrazione regionale in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il gettito derivante dalle tasse di concessione venatoria regionale.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata dalla giunta regionale stessa entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. E' altresì accolta, in casi specificamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia effettivamente in contrasto con l'esigenza di salvaguardia

delle colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali debbono delimitare in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, di esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

Art. 14.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è un diritto che può essere richiesto da chi ha i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 16.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposi-

zioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 1.000.000 per ogni sinistro, di cui euro 750.000 per ogni persona danneggiata e euro 250.000 per danni ad animali e cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100.000 per morte o invalidità permanente.

7. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il CTFVN, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 6.

8. In caso di sinistro, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e di quelle emanate dalle regioni.

Art. 15.

(Nomadismo venatorio)

1. L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è libero e gratuito su tutto il territorio nazionale.

2. Il titolare di licenza di caccia può accedere in tutti gli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina stanziale, previo versamento della quota prevista dal comitato di gestione degli ambiti stessi; tale quota può essere frazionata in quote giornaliere, riportando sul versamento la data della giornata da fruire.

Art. 16.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia a uno, a due, a tre colpi, a ripetizione e semiautomatico con non più di due cartucce nel serbatoio, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, con non più di due cartucce nel serbatoio.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, nonché l'uso dell'arco e del falco e l'uso di apparecchi ricetrasmittenti purché in regola con le disposizioni vigenti in materia.

3. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nel tempo di caccia e nell'imminenza della stessa.

Art. 17.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nomi-

nata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2, è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

7. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico d'idoneità rilasciato dal medico curante.

8. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico d'idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge e delle leggi regionali, comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia con l'uso dell'arco e del falco.

11. Il titolare di licenza porto di fucile per uso di caccia è abilitato all'acquisto di qualsiasi tipo di arma comune e al trasporto di esse in qualsiasi momento in tutto il territorio nazionale.

12. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nello Stato italiano e consente l'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei calendari venatori regionali.

Art. 18.

(Competenze delle regioni in materia di vigilanza e calendario venatorio)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, sono riportati lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative applicate.

2. Le regioni emanano improrogabilmente entro il mese di giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale e tutte le normative riguardanti la stagione venatoria; in difetto, resta valido il calendario dell'anno precedente.

Art. 19.

(Addestramento ed allenamento dei cani)

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono consentiti dal 1° agosto fino alla chiusura generale della caccia per

cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dall'alba al tramonto.

2. L'allenamento e l'addestramento sono consentiti sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi effettivo danno alle colture; è altresì consentito nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi, nei parchi nazionali e regionali.

3. L'allenamento e l'addestramento sono comunque vietati a meno di cinquecento metri dal confine delle aziende faunistiche-venatorie e dalle aziende agri-turistiche-venatorie.

4. Durante l'allenamento o l'addestramento dei cani, non è consentito portare armi, che non siano scariche ed in custodia, all'interno di zone ove sia preclusa la caccia e nei giorni in cui non sia consentito l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, salvo specifiche necessità e su richiesta dell'ente gestore;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle perimetrali a vista l'una dall'altra, esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza inferiore a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone, compresi i parchi nazionali, ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia, o smontate;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

m) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio;

n) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati finì alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive;

o) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui alla presente lettera provvedono ad apporre, a loro carico, adeguata tabellazione esente da tasse;

p) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 8, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

q) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici con amplificazione del suono;

r) cacciare negli specchi d'acqua ove sia esercitata la pesca o l'acquacoltura, non-

ché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

s) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

t) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; usare armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

u) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

v) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, che non appartengano alle specie cacciabili;

z) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

aa) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

Art. 21.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza venatoria per il rispetto della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;

b) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia.

2. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria, di cui al comma 1, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi atte alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale, del contrassegno della polizza assicurativa nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

4. In nessun caso è prevista la perquisizione personale da parte degli agenti per motivi venatori.

Art. 22.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900 e revoca della licenza di caccia, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 7;

b) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 450 e revoca della licenza di caccia, per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 7;

c) sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e revoca della licenza

di caccia, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 450 e revoca della licenza di caccia, per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e nei giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; tutte le zone predette debbono essere tabellate a vista l'una dall'altra; in difetto la sanzione non è applicabile;

e) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 150, per chi sconfinava nelle zone protette di cui alla lettera *d)*;

f) sanzione amministrativa di euro 300 e sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l'abbattimento e non compresi nell'elenco di cui all'articolo 7;

g) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 450 e sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

h) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 e sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi, per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

i) revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente alle ipotesi di reiterazione;

l) sospensione della licenza di caccia per un periodo di tre anni nei casi previsti dalle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, limitatamente alle ipotesi di reiterazione;

m) sanzione amministrativa da euro 75 a euro 200 per chi esercita l'uccellazione; se la violazione è reiterata, si prevede la sospensione della licenza di caccia per un periodo di tre anni;

n) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge; se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) ed f), la sanzione è raddoppiata; se la violazione è reiterata, si prevede la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese; se la reiterazione riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) ed f), la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi;

o) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 150, per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è reiterata, la sanzione è da euro 100 a euro 400;

p) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, per chi esercita la caccia senza avere effettuato i versamenti previsti; se la violazione è reiterata la sanzione è da euro 100 a euro 400;

q) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistiche-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale; se la violazione è reiterata, la sanzione è da euro 100 a euro 400; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da euro 200 a euro 600. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato, limitatamente all'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale;

r) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è reiterata, la sanzione è da euro 100 a euro 400;

s) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è reiterata la sanzione è da euro 100 a euro 400;

t) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è reiterata, la sanzione è da euro 100 a euro 400;

u) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, per chi si avvale di richiami non autorizzati;

v) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150, per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

z) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali previo parere dell'INFS, nel rispetto delle convenzioni internazionali;

aa) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 75, per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza assicurativa o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro i cinque giorni successivi.

2. Ai sensi della presente legge, in nessun caso è consentito il sequestro dell'arma da parte degli agenti accertatori.

3. L'organo accertatore dà notizia della contestazioni effettuate a norma del comma 1 al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare della licenza di porto di fucile per uso di caccia a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 3 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comu-

nicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.

5. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

6. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

7. Nei casi di cui al comma 1, non si applicano gli articoli 624, 625 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

8. I provvedimenti di sospensione della licenza di caccia inferiori a sei mesi si applicano con riferimento all'effettivo periodo venatorio.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Il limite relativo al numero di armi da caccia detenibili, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

